

## Nuove S.r.l.: semplificata e a capitale ridotto

di Gioacchino Pantoni – Claudio Sabbatini – Roberto Pasquini

Con le manovre economiche del 2012 si assiste alla creazione di nuovi “generi” di società a responsabilità limitata (di seguito, S.r.l.).

Accanto alla **tradizionale S.r.l.**, si affianca la **S.r.l. semplificata** (o S.r.l.s.) e la **S.r.l. a capitale ridotto** (o S.r.l.c.r.).

L’obiettivo avrebbe dovuto essere quello di trovare una ulteriore forma di incentivo all’imprenditoria italiana di più ridotte dimensioni. Invero, con riferimento alla S.r.l.c.r., la Relazione di accompagnamento al D.L. 83/2012 tradisce le aspettative, affermando che l’obiettivo del Governo è quello di conseguire un avanzamento di 6 posti nella classifica internazionale **Doing Business**, nella quale il nostro Paese occupa il 77° posto. Il *Doing Business* è un’indagine svolta dal 2003 per offrire una misura quantitativa del *business environment* (ambiente in cui si sviluppano le imprese). In pratica, l’obiettivo è quello di misurare la competitività e la capacità di attrazione degli investimenti a livello regionale, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno. L’indagine, avviata su iniziativa del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio, si propone di individuare i maggiori nodi al fare impresa, in particolare nel Mezzogiorno, e attivare opportuni interventi di *policy* nazionali e locali a costo limitato o nullo per l’erario pubblico.

L’indagine è un vero e proprio strumento di supporto ad azioni di rinnovamento e all’attuazione di politiche riformatrici. Infatti, tra gli indicatori che vengono esaminati vi è quello relativo all’avvio di un’attività imprenditoriale, mediante l’identificazione del numero di procedure, tempi e costi necessari per avviare un’attività imprenditoriale. Ciò spiega il motivo della “creazione” di nuove S.r.l. semplificate (nella costituzione e/o nel minor ammontare di capitali necessari per la costituzione).

### **S.r.l. semplificata**

L'art. 3, D.L. 24.1.2012, n. 1 (cd. Decreto Liberalizzazioni) ha inserito nelle disposizioni del Codice civile (**art. 2463-bis**) la S.r.l.s..

Questa può essere formata:

- da persone fisiche che non abbiano compiuto i **35 anni** di età (requisito da verificare alla data della costituzione). Da ciò deriva il divieto – pena la nullità dell'atto - di cedere le quote di partecipazione nelle S.r.l.s. a soggetti che hanno compiuto 35 anni di età;

Non è chiara la sorte della società nel caso in cui uno o più soci raggiungano i 35 anni di età.

In dottrina si sostiene che, in tale ipotesi, se un socio compie 35 anni di età è tenuto ad uscire dalla compagine sociale. In caso contrario la società si scioglierebbe oppure deve essere trasformata nella S.r.l. tradizionale ovvero nella S.r.l. a capitale ridotto. Pertanto, come vedremo in seguito, la S.r.l.c.r. rappresenterebbe la naturale evoluzione della S.r.l.s. allorché i soci di quest'ultima compiono i 35 anni di età.

Altra parte della dottrina richiama l'art. 2463-bis, co. 1, c.c., secondo cui il requisito dell'età deve sussistere solo alla data della costituzione, mentre nulla vieta che venga superato successivamente:

- con contratto o atto unilaterale (quindi è ammessa la S.r.l.s. unipersonale, fermo restando il requisito anagrafico di cui sopra).

In ogni caso, il contratto o l'atto unilaterale deve essere redatto in forma di **atto pubblico**, in conformità al modello standard tipizzato dal Ministero della Giustizia con apposito decreto emanato in concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero dello Sviluppo economico.

L'atto costitutivo, datato e sottoscritto, deve contenere:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di **ciascun socio**;

b) **denominazione** sociale, la quale deve riportare anche l'indicazione di "società a responsabilità semplificata";

c) il Comune in cui sono poste la **sede** e le eventuali sedi secondarie;

d) l'ammontare del **capitale sociale**, pari almeno a € 1 ed inferiore a € 10.000. Esso, da effettuarsi esclusivamente in denaro e consegnato all'organo

amministrativo (senza necessità del deposito in banca), deve essere interamente sottoscritto e versato in sede di costituzione.

La disposizione pone dinanzi agli operatori una problematica: laddove la quota versata fosse almeno pari a € 1.000 non sarebbe possibile effettuare il versamento di denaro contante “nelle mani” dell’organo amministrativo, pena la violazione delle norme **antiriciclaggio**. Pertanto, in tali casi pare necessario effettuare il trasferimento di denaro mediante strumenti di pagamento tracciabili, come il versamento in un conto corrente intestato alla società.

La denominazione, l’ammontare del capitale versato, la sede e la provincia di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese ed il relativo numero di iscrizione (corrispondente al codice fiscale) devono essere indicati **negli atti e nella corrispondenza**, nonché nel sito web (art. 2250, c.c.).

e) l’attività costituente l’**oggetto sociale**;

f) la quota di partecipazione di ciascun socio;

g) le **norme di funzionamento** della società e degli organi sociali;

h) le persone alle quali è affidata l’**amministrazione** (gli amministratori, da scegliersi obbligatoriamente tra i soci, devono essere espressamente menzionati nell’atto costitutivo;

Gli amministratori, come sopra ricordato, devono essere scelti tra i soci. Pertanto, non possono assumere la carica di amministratori soggetti:

- diversi dai soci;
- diversi dalle persone fisiche;
- aventi già 35 anni di età.

i) il soggetto che, eventualmente, è nominato revisore legale.

Il **D.M. 23.6.2012, n. 138**, in vigore dal 29.8.2012, contiene un modello standard dell’atto costitutivo e dello statuto della S.r.l.s..

Con riferimento all’accertamento del requisito dell’età dei soci, il D.M. 138/2012 dispone che è compito del notaio provvedere, secondo le modalità di cui all’art. 49, L. 16.2.1913, n. 89, a verificare che essi abbiano meno di 35 anni.

Secondo le prime indicazioni operative delle Camere di Commercio, proprio quest’obbligo– accompagnato dalle sanzioni a carico del notaio - di accertamento dei requisiti anagrafici in sede di costituzione, fa ritenere che i commercialisti

non possano intervenire nelle cessioni di quote per i soci delle S.r.l.s. (cessioni redatte ai sensi dell'art. 36, co. 1-bis, D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008).

E' normativamente previsto che non sono dovuti **oneri notarili** per l'atto costitutivo e l'iscrizione della società nel Registro delle imprese avviene in esenzione dal **bollo** e da **diritti** di segreteria. Resta dovuta l'imposta di **registro** (€ 168), come anche i diritti camerali di prima iscrizione (e quelli annuali) e le tasse di **concessione governativa** per la bollatura dei libri sociali (comunicato stampa del Consiglio Nazionale del Notariato del 29.8.2012).

Al momento, nessuna semplificazione – rispetto alla S.r.l. tradizionale – è prevista per quanto concerne la redazione del bilancio e gli obblighi contabili e fiscali.

Nella Tabella A del D.M. 23.6.2012, n. 138 è riportato il modello standard di atto costitutivo tipizzato dal Ministero della Giustizia.

Riportiamo il testo del modello di atto costitutivo, con alcune indicazioni pratiche, rammentando altresì che l'atto pubblico in commento è redatto dal notaio senza alcun onere.

E' dubbio se sia possibile integrarlo con opzioni (clausole specifiche) previste dal codice civile, come la previsione di:

- clausole di **intrasferibilità** delle quote;
- clausole di **prelazione** (con le quali i soci si riservano il diritto di avere la preferenza, rispetto a chi non sia socio, nell'acquisto delle quote del socio cedente);
- clausole di **gradimento** (con le quali i soci diversi dal cedente si riservano il diritto di impedire l'ingresso in società di nuovi soci non graditi);
- clausole attinenti al trasferimento delle quote in caso di **decesso** del socio, con le quali si disciplina l'ingresso in società degli eredi del socio defunto o se ne dispone la liquidazione;
- clausole inerenti alle **maggioranze** occorrenti per le decisioni da assumersi nell'assemblea dei soci e in seno all'organo amministrativo.

La risposta parrebbe affermativa alla luce di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, D.M. 138/2012 secondo cui *“Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove nond erogate dalla volontà delle parti”*.

Sembrerebbe che quanto non previsto dal modello standard possa essere stabilito inserendo nell'atto costitutivo talune opzioni normative del codice civile.

L'inserimento di tali clausole, però, non godrebbe dell'esenzione dei costi di costituzione e di iscrizione.

**TABELLA A**  
**(art. 1, comma 1)**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... in .....

.....,  
innanzi a me ..... notaio in ..... con sede in .....

è/sono presente/i il/i signore/i ..... (*cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza*), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

**1.** Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione "..... società a responsabilità limitata semplificata", con sede in ..... (*indicazione di eventuali sedi secondarie*).

**2.** La società ha per oggetto le seguenti attività:  
.....

**3.** Il capitale sociale ammonta ad € ..... e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora ..... sottoscrive una quota del valore nominale di € ..... pari al ..... percento del capitale.

**4.** E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

**5.** L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

**6.** Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ..... (*eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione*), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:  
Il signor/la signora ..... ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ..... a mezzo di .....  
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ..... fogli per ..... intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

*Firma dei componenti*

*Firma del notaio*

### **S.r.l. a capitale ridotto**

L'art. 44, D.L. 83/2012 (cd. Decreto Crescita) ha introdotto la S.r.l.c.r..

Purtroppo il Legislatore non ha inserito la disciplina di questa terza specie di S.r.l. nel codice civile, imponendo gli operatori a consultare il codice civile per le S.r.l. tradizionali e le S.r.l.s., e il D.L. 83/2012 (unitamente alle norme del codice civile per le disposizioni applicabili) per le S.r.l.c.r..

La norma dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2463-bis, c.c. in materia di S.r.l.s., la S.r.l. a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

Dunque, la compagine sociale delle S.r.l.c.r. può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore a 35 anni (dato che la norma fa salvo quanto previsto in tema di S.r.l.s.) che da persone fisiche che abbiano raggiunto tale età.

La possibilità che la S.r.l.c.r. ospiti nella compagine sociale sia giovani *under 35* sia coloro che abbiano già raggiunto tale età, è sottolineato dalla Nota Min. Sviluppo economico 30.8.2012, prot. 182223, emessa ad integrazione della Nota Min. Sviluppo economico 31.7.2012, prot. 170741.

Secondo la Nota di agosto, ancorché la norma si esprima “*attraverso una formulazione francamente decettiva*”, che la possibilità di costituire S.r.l.c.r. sia estesa anche agli *under 35* si desume dal co. 4-bis dello stesso art. 44 che si occupa dei finanziamenti ai giovani imprenditori di età inferiore ai 35 anni.

Pur mantenendo le medesime prescrizioni (es. ammontare e versamento del capitale sociale, indicazione nella denominazione di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” e di taluni dati negli atti, nella corrispondenza e nel web) previste per le S.r.l.s., con riguardo alle S.r.l.c.r. si stabilisce che l'amministrazione può essere affidata “*a una o più persone fisiche **anche diverse dai soci***”.

Quest'ultimo aspetto fa ritenere che per la redazione dell'atto costitutivo non debba utilizzarsi il modello standard tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia. Infatti, mentre in quest'ultimo si prevede che gli amministratori debbano essere scelti fra i soci, nelle S.r.l.c.r. l'amministrazione può essere affidata anche a persone fisiche diverse dai soci.

Inoltre, non viene richiamata l'agevolazione concernente l'esonero dal pagamento di oneri notarili (per la costituzione), imposte di bollo e spese di segreteria (per l'iscrizione): pertanto, per le S.r.l.c.r. vi è una equiparazione con le S.r.l. tradizionali.

Pertanto, l'unica agevolazione riguarda la possibilità di sottoscrivere un **capitale ridotto** (anche di solo 1 euro), rispetto al limite tradizionale di € 10.000. Sul punto, però si deve osservare che – avendo riguardo ai versamenti fatti in denaro – mentre per le S.r.l. tradizionali è sufficiente versare il 25% del capitale sottoscritto (oltre all'intero sovrapprezzo; nel caso di costituzione con atto unilaterale va versato l'intero ammontare del capitale), per le S.r.l.c.r. il versamento del capitale sottoscritto va eseguito interamente ed in un'unica soluzione.

Proprio il ridotto capitale sociale apre il tema del reperimento delle risorse: spesso le attività imprenditoriali richiedono impegni di natura finanziaria. La mancanza di apporti di capitale deve essere sopperita attraverso altre forme di finanziamento. A tal fine, l'art. 44, co. 4, D.L. 83/2012 prevede che, al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un **accordo** con l'Associazione bancaria italiana (ABI) per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono una attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una S.r.l.c.r..

Si riporta una tabella di raffronto dei vari tipi di S.r.l. utilizzabili.

	<b>S.r.l.</b> (tradizionale, artt. 2462 e segg., c.c.)	<b>S.r.l.s.</b> (art. 2463-bis, c.c.)	<b>S.r.l.c.r.</b> (art. 44, D.L. 83/2012)
<b>Costituzione ed iscrizione</b>	L'atto costitutivo è redatto per atto pubblico (*) e può contenere opzioni e clausole specifiche.	L'atto costitutivo è redatto per atto pubblico (*) in conformità al modello standard stabilito dal D.M. 23.6.2012, n. 138.	L'atto costitutivo è redatto per atto pubblico (*) e può contenere opzioni e clausole specifiche.
	Si pagano gli onorari notarili, i bolli e i diritti di segreteria.	Non sono dovuti gli onorari notarili, i bolli e i diritti di segreteria.	Si pagano gli onorari notarili, i bolli e i diritti di segreteria.
<b>Soci</b>	Possono essere uno o più di uno.	Possono essere uno o più di uno.	Possono essere uno o più di uno.
	Possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche.	Possono essere solo persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione.	Possono essere solo persone fisiche, a prescindere dall'età.
	Le quote possono essere cedute a chiunque.	Le quote possono essere cedute solo a persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età.	Le quote possono essere cedute a chiunque (purché persone fisiche).
<b>Capitale sociale</b>	Minimo € 10.000	Da € 1 a € 9.999,99	Da € 1 a € 9.999,99
	E' possibile conferire denaro o effettuare conferimenti in natura, nonché opere e servizi.	E' possibile conferire solo denaro.	E' possibile conferire solo denaro.
	Per i conferimenti in denaro occorre versare in una banca il 25% di quanto sottoscritto (oltre all'intero sovrapprezzo; nel caso di costituzione con atto unilaterale va versato l'intero ammontare del capitale).	I conferimenti vanno eseguiti - in unica soluzione (liberati integralmente) all'atto della costituzione - all'organo amministrativo.	I conferimenti vanno eseguiti - in unica soluzione (liberati integralmente) all'atto della costituzione - all'organo amministrativo.
<b>Amministrazione</b>	Possono essere anche non soci (persone fisiche e soggetti diversi).	Gli amministratori vanno scelti tra i soci (solo persone fisiche) ed espressamente individuati nell'atto costitutivo.	Possono essere anche non soci (solo persone fisiche).

(\*) Analogamente all'eventuale contratto preliminare e alla procura rilasciata per la costituzione (Cass., 23.6.1997, n. 5578).

16 ottobre 2012 - Gioacchino Pantoni, Claudio Sabbatini, Roberto Pasquini